



Modello 231 – Parte generale

Data approvazione della modifica e/o aggiornamento	Tipo di aggiornamento	Firma Presidente del Comitato Esecutivo
	Prima adozione	

SOMMARIO

1	IL CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' SOCIALE CE. I. S. – ONLUS	3
	LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA.....	3
	I PROGETTI FORMATIVI	3
1.1	LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIGRAMMA	4
1.2	I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE E IL BILANCIO	4
1.3	CONTROLLO SULL'AFFIDABILITÀ DI FIGURE CON RESPONSABILITÀ DI GOVERNO O IN SPECIFICI SERVIZI	4
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231	5
2.1	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	5
2.2	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO	6
2.3	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	6
2.4	RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	7
2.5	SANZIONI	7
	LE SANZIONI PECUNIARIE.....	8
	LE SANZIONI INTERDITTIVE	8
	LA CONFISCA	9
	LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA	9
2.6	IL SISTEMA DI CONTROLLO 231.....	9
2.7	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	10
	MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI ("RISK ANALYSIS")	10
	"GAP ANALYSIS"	12
	INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA.....	12
2.8	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	12
2.9	L'ADOZIONE DEL MODELLO	12
2.10	DESTINATARI DEL MODELLO	12
2.11	IL SISTEMA DISCIPLINARE	13
3	L'ORGANO DI VIGILANZA	13
3.1	COMPITI E REQUISITI.....	13
3.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	14
3.3	L'ATTIVITÀ DI REPORTING	14
3.4	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	15
3.5	GESTIONE DELL'INCARICO AD ODV	15
	SOSPENSIONE.....	15
	REVOCA.....	15



1 IL CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' SOCIALE Ce. I. S. – ONLUS

Il Centro Vicentino di Solidarietà sociale Ce.I.S. – Onlus (in seguito, brevemente detto “CEIS”) è una Associazione non lucrativa di utilità sociale, avente sede in Schio (V), presso il Centro di Accoglienza “Socche alla Croce”, in via Lago di Vico n. 35.

L’Associazione persegue, come da Statuto, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza e dell’aiuto agli esseri umani in stato di bisogno fisico o psichico.

Non avendo scopo di lucro è specificato anche statutariamente il divieto di spartizione di utili tra i Soci.

CEIS gestisce due macrosettori di attività: le case o strutture di accoglienza e i progetti di formazione.

La Mission è l'erogazione di un sistema di servizi educativi, terapeutici e riabilitativi rivolti a persone svantaggiate e alle loro famiglie, tossicodipendenti ed alcolodipendenti sia della Regione Veneto, sia dell’intero Territorio Nazionale in convenzione con i Ser.t delle ULSS di provenienza. Si occupa di prevenzione e di programmi formativi rivolti ai giovani e alle famiglie

LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Le strutture della Comunità sono in grado di assistere fino a 60 ospiti inseribili in tre Servizi accreditati:

- Pronta Accoglienza residenziale rivolta a tossicodipendenti per programmi di disintossicazione e valutazione diagnostica multidisciplinare;
- Servizio di categoria B (intensivo) rivolto a tossicodipendenti ed alcolodipendenti che intendono seguire un percorso psicoterapeutico riabilitativo dalle problematiche di dipendenza;
- Servizio di categoria C (specialistico) rivolto a tossicodipendenti ed alcolodipendenti che uniscono alla patologia tossicomane anche problematiche di tipo psichiatrico.

CEIS conta tre strutture aventi differenti caratteristiche ed in particolare:

- a. La Rocca (via Lago di Vico a Schio -VI-) per l’accoglienza di soggetti maggiorenni con dipendenza sostanze e alcool;
- b. Casa Betania (via Barchetto, in Sovizzo -VI -), comunità specializzata nell’accoglienza di soggetti con “doppia diagnosi”;
- c. Casa della Provvidenza – Casa Silvia Pegoraro (via 29 Aprile, Schio -VI-), che accoglie soggetti in fase di reinserimento

Le Comunità sono ente ausiliario della Regione Veneto, al cui ALBO delle ISTITUZIONI TERAPEUTICO - EDUCATIVE è iscritta dal 15 maggio 1995 al n. 14 B di repertorio, in applicazione all’art. 116 D.P.R. n. 309 e D.P.G.R. n. 642 del 12.03.1993.

Il Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. Onlus lavora in convenzione con le Aziende Sanitarie Nazionali. Fa parte della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (F.I.C.T.), della Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche (W.F.T.C.), del Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche (Co.- Ve.S.T.)

I PROGETTI FORMATIVI

Un ramo importante delle attività del CEIS è denominato “Centro Studi”.

Il Centro Studi del Centro Vicentino di Solidarietà si occupa delle attività di prevenzione universale, selettiva al disagio e della promozione della salute, promuovendo progetti sul territorio della provinciale, in sinergia con i servizi pubblici (in particolare, in collaborazione con ULSS, Comuni e Scuole).

Le attività gestite dal Centro Studi sono, in particolare, rivolte alle scuole primaria e secondaria, alle realtà sportive, lavorative e associative.


Il Centro Studi si occupa inoltre di progettazione, consulenza, formazione e sui temi della prevenzione e promozione della salute, formazione alla genitorialità, sviluppo di progetti giovani.

1.1 LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIGRAMMA

Come previsto dallo Statuto, gli organi del CEIS sono:

- L' **Assemblea dei soci** aderenti all'associazione stessa: i soci, suddivisi in diverse categorie (fondatori, ordinari e straordinari) hanno tutti parità di voto e di diritti. Tra i compiti principali dell'Assemblea – presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo – si annovera quello di delineare gli indirizzi generali delle attività dell'associazione, di approvare il bilancio consuntivo, di nominare il Comitato esecutivo.
- Il **Presidente del Comitato Esecutivo**, il quale ha poteri di eseguire atti di ordinaria amministrazione, salvo particolari necessità di urgenza: in tali casi, dovrà sottoporre a ratifica successiva da parte del Comitato esecutivo l'atto di straordinaria amministrazione posto in essere;
- Il **Comitato Esecutivo**, composto da un minimo di tre membri, di durata triennale, il quale ha in carico la gestione dell'Associazione (secondo gli indirizzi dell'Assemblea) e quindi l'esecuzione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la predisposizione annuale di un rendiconto consuntivo e l'approvazione del bilancio presentato dal Presidente.
- Il **Collegio dei Revisori dei conti**, composto da tre membri, partecipa alle assemblee degli altri organi sociali, verifica la regolare tenuta della contabilità di CEIS e dei libri dell'associazione stessa.

Di seguito, l'Organigramma del CEIS:



1.2 I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE E IL BILANCIO

È prevista la tenuta dei libri contenenti: i verbali di assemblea del Comitato esecutivo, i verbali di adunanza dell'Assemblea dei Soci nonché dei Revisori, il Libro Soci.

L'Associazione ha l'obbligo di presentare ed approvare (entro il 30 aprile di ogni anno) il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio chiuso (la chiusura di ogni esercizio è prevista al 31.12 di ogni anno).

1.3 CONTROLLO SULL'AFFIDABILITÀ DI FIGURE CON RESPONSABILITÀ DI GOVERNO O IN SPECIFICI SERVIZI

Gli uffici competenti raccolgono e conservano le informazioni su eventuali carichi pendenti o conflitti di interesse qui di seguito elencati

- Carichi penali pendenti e conflitti di interesse.
- Carichi pendenti (cfr. normativa antimafia) per soggetti con poteri di governo dell'associazione e dirigenti.
- Conflitti di interesse, cariche o incarichi pubblici.

- Collocazione dei famigliari presso enti pubblici.
 - Elenco docenti / consulenti esterni che operano o hanno operato per conto della Cooperativa.
- relativamente alle figure alle quali vengano affidati incarichi di responsabilità, o previste da normative specifiche.

In particolare:

- chi si occupa di gare e contratti raccoglie le autodichiarazioni “antimafia” ai sensi D.Lgs 159/2011 rese dai componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori e dell’OdV, e le autodichiarazioni ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 rese dai Legali rappresentanti dell’ Associazione, dai componenti del Collegio dei Revisori e dell’OdV.
- L’ufficio amministrativo raccoglie e conserva le informazioni relative a eventuali carichi pendenti delle figure operative che lavorano in servizi rivolti a minori [autodichiarazione preliminari all’atto dell’assunzione assenza carichi pendenti e sentenze passate in giudicato, con massima attenzione a non introdurre elementi di discriminazione, Casellario giudiziale].

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231

2.1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

L’8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.lgs. 231/2001 (in prosieguo definito, per brevità, “Decreto”). Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia da tempo aderisce.

Il D.lgs. 231/2001, rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità di natura amministrativa, attribuibile in sede penale, degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi. Le norme ivi contenute identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’accertamento della responsabilità dell’Ente avviene mediante:

- la verifica della **sussistenza del reato presupposto** per la responsabilità dell’Ente;
- l’accertamento in ordine alla **sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’ente** alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato sull’idoneità **del Modello Organizzativo** eventualmente adottato a prevenire la commissione di reati della tipologia di quello oggetto di giudizio.

All’esito del processo ci sarà una sentenza:

- di proscioglimento (se l’illecito non sussiste od è insufficiente o contraddittoria la prova);
- di condanna (con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva).

Il D.lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una **sanzione pecuniaria**; per i casi più gravi sono previste anche **misure interdittive** quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

2.2 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO

Il D. Lgs. 231/2001 annovera un elenco tassativo di fattispecie di reato in base alle quali può configurarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Per effetto anche di provvedimenti normativi successivi alla prima entrata in vigore del decreto, il novero dei reati è stato ampliato, sino a ricomprendere ad oggi tutti quelli riportati all'Art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25. Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25-ter. Reati societari
- Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato
- Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 25-undecies. Reati ambientali
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia
- Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari
- Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando

2.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato e che:

- il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la richiesta sia stata formulata anche nei confronti dell'Ente.

2.4 RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Secondo il dettato del Decreto, CEIS è responsabile per i reati **commessi nel proprio interesse o vantaggio**¹:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CEIS o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. “**soggetti in posizione apicale**”; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. “**soggetti sottoposti all'altrui direzione**”, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) CEIS non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale e/o sottoposti, CEIS **non risponde se prova** (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, uno o più Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) di aver affidato a un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone fisiche che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza

Ne deriva che CEIS non sarà, dunque, assoggettabile a sanzioni se le **misure organizzative adottate** con l'approvazione del Modello sono:

- **idonee**, vale a dire tali da garantire che le attività sociali vengano svolte nel rispetto della legge, nonché in grado di monitorare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- **efficaci**, cioè proporzionate rispetto alle finalità normative e periodicamente revisionate in relazione alle esigenze che venissero appalesate per eventuali violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività sociali; condizione essenziale di efficacia è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

2.5 SANZIONI

In base all'art 9 del D.lgs. 231/01 le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;

¹L'interesse è elemento caratterizzante della condotta del soggetto agente connotato da una chiara indole soggettiva, che riguarda quindi la volontà ed è suscettibile di una valutazione ex ante. Il concetto di interesse indica genericamente una connessione teleologica tra il reato e il risultato che attraverso il medesimo ci si propone di conseguire; a questo proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione[2] ha affermato che: “*In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito*”. Il vantaggio invece va necessariamente rapportato ad una verifica ex post che tenga conto del beneficio che concretamente ha avuto l'ente: non è quindi necessario un fine a favore della società, ma il mero realizzarsi del vantaggio derivante da una condotta illecita. Per una parte della dottrina i due termini sono riconducibili ad un unico aspetto, inteso come il conseguimento da parte dell'ente di un interesse collegato alla condotta dell'autore del reato.

3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

LE SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni pecuniarie sono sempre applicate nei casi in cui è riconosciuta la responsabilità dell'Ente (artt. 10, 11 e 12 del Decreto).

In particolare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto, le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Il Giudice, nel commisurare la sanzione pecuniaria applicabile, determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Al fine di rendere efficace la sanzione, l'importo della quota, inoltre, è determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

La sanzione pecuniaria è ridotta:

1. della metà e non può essere superiore a € 103.291,50 quando a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. da un terzo alla metà, se l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha a) integralmente risarcito il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato a tal fine, o b) è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. dalla metà a due terzi, ove concorrano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 2 che precede.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,15

LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie unicamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in questo caso, la commissione del Reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.
- Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività: tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l'Ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia una volta che ne sia accertata la colpevolezza, sia in via cautelare, quando sussistano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da Reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

In tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il Giudice può nominare un commissario giudiziale. La tipologia e la durata delle sanzioni interdittive sono stabilite dal Giudice in base alla gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta da quest'ultimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevedere illeciti del tipo di quello commesso.

Le sanzioni interdittive hanno una durata che varia da un minimo di tre mesi a un massimo due anni.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale per la stessa durata, a certe condizioni (art. 15).

LA CONFISCA

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

Il giudice penale può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p., una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. Presso il Casellario Giudiziale Centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative ove sono iscritte le sentenze e/o i decreti di condanna degli enti, divenuti irrevocabili.

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica, che ha materialmente commesso il reato, sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

2.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO 231

Un adeguato sistema di controllo preventivo dovrebbe comporsi dei seguenti elementi:

- 1) **Codice etico:** il sistema di controllo preventivo si deve fondare sull'adozione di principi etici, i quali possano scongiurare la commissione dei reati;

- 2) **Sistema organizzativo:** il sistema organizzativo, al fine di risultare funzionale al Modello, deve essere formalizzato e chiaro, in particolar modo per quel che attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti attribuiti, con la specifica previsione dei principi di controllo;
- 3) **Procedure manuali ed informatiche:** le attività svolte dall'ente devono essere regolamentate prevedendo idonei punti di controllo, anche attraverso la separazione di compiti tra i vari soggetti che agiscono nei processi a rischio. Un esempio specifico di separazione dei compiti finalizzata al controllo è rappresentato dall'area della gestione finanziaria, laddove il controllo avviene attraverso i consolidati sistemi della pratica amministrativa, con particolare attenzione ai flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali;
- 4) **Chiari poteri autorizzativi e di firma:** è necessario che questi poteri siano assegnati coerentemente con le responsabilità organizzative e gestionali, e contengano una precisa indicazione dei limiti di spesa;
- 5) **Controllo di gestione:** l'ente deve determinare adeguati indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato ed i processi di risk assessment riferibili alle singole funzioni aziendali. Questo sistema deve essere in grado di segnalare nel più breve tempo possibile l'eventuale insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- 6) **Coinvolgimento, comunicazione e formazione del personale:** per l'effettivo funzionamento del Modello, redatto tenendo conto delle peculiarità dell'ente, occorre che il codice etico, il Modello stesso, nonché tutti gli altri strumenti come i poteri organizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto ciò che renda più trasparenti le attività dell'ente siano portati a conoscenza del personale e di tutti i destinatari del Decreto. **Parte integrante e fondamentale del modello è inoltre rappresentata dalla formazione del personale che agisce nelle aree a rischio**, al fine di rendere palesi le motivazioni e le finalità che ispirano le regole fissate nel modello organizzativo.

2.7 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

CEIS ha, pertanto, ritenuto conforme alla propria politica procedere all'implementazione e adozione di un Modello organizzativo relativo a tutti i reati-presupposto 231 astrattamente commissibili dall'associazione stessa.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute anche alle richiamate Linee Guida dettate da Confindustria.

Qui di seguito verranno brevemente descritti i momenti in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree di rischio, sulla cui base si è poi dato corso alla predisposizione del Modello, ed ai suoi successivi aggiornamenti.

MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI ("RISK ANALYSIS")

Una prima fase dell'indagine è stata curata da un gruppo di lavoro incaricato da CEIS che ha proceduto all'analisi della situazione aziendale mediante l'esame di documenti forniti dall'associazione (statuto, verbali dell'Assemblea del Comitato Esecutivo riguardanti un eventuale conferimento di deleghe agli soggetti che ne fanno parte, mansionario ed organigramma, struttura delle deleghe e delle procure, disposizioni organizzative relative ai processi di maggior rilievo, documenti di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, istruzioni specifiche) e colloqui con i responsabili di funzione.

All'esito di questa serie di valutazioni, è stato predisposto il documento "Modello 231 - Analisi dei rischi" relativo alla **individuazione delle aree di rischio, dei Processi Sensibili** e dei meccanismi di controllo già esistenti.

Per ogni reato è stato valutato il rischio di commissione secondo una metodologia basata su due elementi di qualificazione del Risk assessment:

1) **Probabilità (P=Fr x Fa x Pr)** che un reato possa essere commesso, data da:

a) **frequenza del processo (Fr)**, con quale frequenza cioè il processo si ripete in azienda:

- i) 1 = meno di 1 volta all'anno,
- ii) 2 = almeno 1 volta all'anno,
- iii) 3 = almeno mensilmente,
- iv) 4 = giornalmente circa.

b) **facilità di violazione delle regole (Fa)**: analisi condotta valutando il livello di controllo dei processi presente in azienda:

- i) 1 = livello di controllo presente sostanziale e formale molto elevato;
- ii) 2 = livello di controllo presente sostanziale e formale elevato;
- iii) 3 = livello di controllo presente sostanziale e formale migliorabile che espone a rischi;
- iv) 4 = livello di controllo presente sostanziale e formale carente che espone a rischi elevati di violazione delle regole;

c) **precedenti commissioni di reati (Pr)**: identifica i casi in cui in precedenza sono stati commessi reati che hanno interessato il processo:

- i) 1 = mai,
- ii) 2 = almeno 1 volta negli ultimi 10 anni,
- iii) 3 = almeno 1 volta negli ultimi 5 anni,
- iv) 4 = nel corso dell'ultimo anno.

2) **Gravità (G=Sa x Be x Im)** che un reato possa essere commesso, data da:

a) **Gravità delle conseguenze sull'azienda**: valutando l'impatto dell'evento sull'operatività dell'azienda in un valore da 4 (più grave) a 1 (meno grave);

b) **Possibili benefici dalla commissione dei reati (Be)** indica il beneficio potenziale che l'azienda otterrebbe dalla commissione del reato e che quindi funge da stimolo all'accadimento dello stesso in un valore da 1 (meno grave) a 4 (più grave);

c) **Possibili danni di immagine (Im)**: indica il danno di immagine che l'azienda soffrirebbe dalla divulgazione al pubblico della commissione del reato in un valore da 1 (meno grave) a 4 (più grave);

La matrice propone una valutazione del rischio finale che viene validata e presa in carico dalla Direzione aziendale con l'adozione del modello secondo il seguente schema:

Gravità \ Probabilità	1	8	27	64
1	1	8	27	64
8	8	64	216	512
27	27	216	729	1728
64	64	512	1728	4096

Dove:

RISCHIO TRASCURABILE	NON RICHIEDE ALCUNA AZIONE
RISCHIO MINIMO	È SUFFICIENTE SORVEGLIARE IL PROCESSO

RISCHIO MEDIO	È NECESSARIO MODIFICARE O INTEGRARE I PROCESSI ESISTENTI E/O LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ENTRO L'ANNO E DARE EVIDENZA ALL'ODV
RISCHIO ELEVATO	È URGENTE MODIFICARE O INTEGRARE I PROCESSI ESISTENTI E/O LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ENTRO I PROSSIMI 6 MESI E DARE EVIDENZA ALL'ODV
RISCHIO MASSIMO	È URGENTE MODIFICARE O INTEGRARE I PROCESSI ESISTENTI E/O LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ENTRO IL PROSSIMO MESE E DARE EVIDENZA ALL'ODV

“GAP ANALISYS”

Una volta quantificato il rischio risultano evidenti i reati più facilmente commissibili in ragione dei presidi già esistenti. Tali “gap” di misure di prevenzione o protezione dal rischio sono stati analizzati al fine di individuare delle azioni di miglioramento volte a ridurre ulteriormente il rischio residuo di commissione dei reati presupposto.

INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA

Le azioni di miglioramento così determinate, sono state specificate nel documento “Modello 231- analisi rischi” che riporta anche le modalità concrete di attuazione delle stesse, le tempistiche previste per la loro adozione ed i soggetti responsabili.

2.8 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Tenuto conto delle previsioni del D.Lgs 231/2001 e delle specificità aziendali, il Modello è composto da:

- Parte generale
- Parte speciale e procedure
- Analisi dei rischi e piano di miglioramento
- Codice Disciplinare
- Codice Etico

2.9 L'ADOZIONE DEL MODELLO

Il Comitato Esecutivo con propria delibera, ha adottato il Modello di Organizzazione e gestione descritto.

Il Modello potrà essere soggetto ad aggiornamenti: ogni aggiornamento verrà approvato ed adottato formalmente dal Comitato Esecutivo, e divulgato tra gli altri Organi dell'associazione.

Nella medesima riunione il Comitato esecutivo ha nominato l'Organismo di Vigilanza ed ha definito la composizione dello stesso, la durata dell'incarico ed il budget a disposizione.

2.10 DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello si applica agli amministratori dell'associazione, a dirigenti, dipendenti, consulenti e chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con il CEIS.

Gli strumenti attraverso i quali il Modello è reso vincolante per i diversi soggetti indicati sono differenziati in base alla tipologia di rapporto che li lega a CEIS:

- **Destinatari interni:** per i soggetti facenti parte dell'Organizzazione, quali amministratori, dipendenti, collaboratori assimilati ai dipendenti (tirocinanti, stagisti, ...) definiti dall'art 2094 c.c. quali “prestatori di lavoro” il Modello è vincolante in forza dell'art. 2104 c.c.
- **Destinatari esterni:** ai soggetti esterni all'Organizzazione (fornitori, consulenti, clienti, ...) è richiesto di impegnarsi contrattualmente al rispetto del Codice Etico e del Modello.

2.11 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello organizzativo. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la violazione delle disposizioni del modello organizzativo e della documentazione e presidi con esso connessi ed adottati da CEIS; il procedimento disciplinare interno verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato e in ogni circostanza in cui il comportamento del dipendente/collaboratore non sia conforme con quanto stabilito da CEIS.

Il sistema disciplinare applicato è descritto nel Modello 231 – Codice Disciplinare.

Resta salva la facoltà per CEIS di rivalersi per ogni danno che alla stessa possa derivare da violazioni del Modello organizzativo nei confronti dell'autore della violazione stessa.

3 L'ORGANO DI VIGILANZA

3.1 COMPITI E REQUISITI

L'art. 6 D.lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità di CEIS all'adozione e all'efficace attuazione del presente Modello, in quanto ritenuto idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di vigilanza (in prosieguo, anche OdV), cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza del presente Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'efficacia e sull'adeguatezza del presente Modello in relazione alla struttura e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del presente Modello, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative, normative, regolamentari o statutarie, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa, informazione e di controllo.

CEIS ha ritenuto corretto adottare un OdV monocratico, che potrà essere coadiuvato da professionisti esterni nell'effettuazione di controlli per i quali siano richieste specifiche competenze non possedute dal OdV nominato. Un tale incarico rientra tra i poteri dell'OdV e verrebbe finanziato tramite il budget annuale messo a disposizione dall'azienda all'OdV per l'effettuazione degli interventi che ritenga necessari.

L'OdV deve rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) **autonomia ed indipendenza:** come precisato nel richiamato documento di Confindustria, tale requisito è inteso in relazione alla funzionalità dell'OdV, ossia ai compiti allo stesso assegnati. L'OdV si può dunque porre, nell'organigramma aziendale, quale unità di staff rispetto all'Organo amministrativo dell'associazione. All'OdV non sono attribuiti compiti operativi interni che ne pregiudicherebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello;
- 2) **professionalità:** tale requisito è riferito, in generale, al bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate dall'Organismo stesso e, più in particolare, dagli strumenti e dalle tecniche possedute per svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- 3) **continuità di azione:** tale requisito è assicurato, oltre che dalla durata triennale dell'incarico, da una dotazione di risorse (da attribuirsi per ogni esercizio societario in sede di definizione del budget aziendale) tale da garantire il corretto svolgimento dei compiti;

4) **assenza di cause di incompatibilità:** assenza di relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e dei vertici aziendali ed assenza di potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti da svolgere. Ovviamente, al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, L'OdV deve garantire anche i requisiti soggettivi richiesti dal codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382 codice civile), in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art. 2387 codice civile).

Come detto, l'OdV risponde dello svolgimento delle proprie funzioni solo all'Organo amministrativo.

L'attività dell'OdV viene disciplinata da un regolamento interno, approvato dallo stesso e trasmesso, per conoscenza, all'Organo amministrativo.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

L'OdV:

1. verifica la coerenza al Modello delle attività di controllo assegnate ai responsabili operativi, riceve i flussi informativi dalle singole funzioni e organi, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché la segnalazione di eventuali anomalie e disfunzioni rilevate, come previsto specificamente dai commi 2 bis, ter e quater dell'art 6: in tal caso si attiva tempestivamente con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
2. conduce ricognizioni sulle attività di CEIS ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati; ai processi a rischio di commissione di reati, accede agli archivi delle aree aziendali coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
3. fornisce indicazioni e supporto per l'attività di aggiornamento del Modello in conformità all'evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e agli sviluppi dell'attività aziendale;
4. predispose il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
5. si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti l'OdV:

- è dotato, con delibera del Comitato esecutivo, di un budget annuale di spesa. Detto budget può essere integrato, su motivata richiesta dell'Organismo, per far fronte ad esigenze particolari (extra-budget), da parte del Comitato esecutivo;
- ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può chiedere informazioni ai Destinatari.

3.3 L'ATTIVITÀ DI REPORTING

La reportistica dell'OdV in merito alla propria attività e rilievi viene inviata all'Organo amministrativo e si sviluppa su due linee:

1. verbali o report sulle singole ispezioni svolte;
2. annualmente tramite la predisposizione di una relazione scritta sull'attività svolta, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale necessità di aggiornamento del Modello.

3.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni scritte, da parte dei Destinatari in merito ad eventuali violazioni del Modello, di procedure aziendali o di condotte illecite rilevanti ai sensi del Modello adottato.

A tal fine l'organizzazione ha predisposto una procedura ad hoc comunicata a tutti i Destinatari tramite informative specifiche ed il sito web.

La procedura tiene conto di quanto previsto all'art 6 commi 2 bis, ter e quater del D.Lgs 231/2001.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, sentendo direttamente, se del caso, il segnalante; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Codice Disciplinare adottato.

3.5 GESTIONE DELL'INCARICO AD ODV

L'Organismo è nominato con delibera motivata del Comitato esecutivo che verifica la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

Il mandato dell'Organismo è non superiore a tre anni e il o i componenti possono essere revocati solo per giusta causa. I componenti sono rieleggibili per ulteriori mandati.

La cessazione dall'ufficio per cause diverse dalla scadenza del mandato deve risultare da un verbale del Comitato esecutivo dell'associazione.

La nomina, così come la cessazione, è resa nota a tutti i Destinatari del Modello a cura (su impulso) del Consiglio di Amministratore (o degli Amministratori Delegati) in forma idonea (es. intranet aziendale per il personale dipendente).

Si precisa che, salvo quanto espressamente stabilito nel presente Modello, per tutti gli altri aspetti, l'Organismo opera secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, approvato dall'Organismo stesso e trasmesso al comitato esecutivo.

L'Organismo di Vigilanza, in considerazione della possibilità di accesso e trattamento di dati personali per conto dell'Organizzazione, riveste la qualifica di "responsabile" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

SOSPENSIONE

Il Comitato esecutivo, sentiti gli altri membri dell'Organismo e il Collegio dei Revisori legale, può disporre la sospensione dalle funzioni dell'OdV che:

- abbia riportato l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal Codice di procedura penale;
- abbia riportato l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale prevista dal Codice di procedura penale;
- sia indagato in relazione ad uno dei Reati previsti dal Decreto o a Reati della stessa specie;

REVOCA

Costituiscono cause di revoca per giusta causa dall'incarico di componente dell'Organismo:

- insorgenza di cause di incompatibilità come sopra indicate
- violazione del Modello e/o del Codice Etico;
- grave inadempimento, dovuto a dolo o colpa, delle funzioni ricoperte;
- mancato adempimento degli obblighi di reportistica
- aver violato l'obbligo di segreto e riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ai sensi del Decreto o da altri documenti societari ovvero comunque previsti ex lege;



- protrarsi per oltre un anno di una delle cause di sospensione di cui sopra;
- ogni altra grave mancanza che possa configurare l'ipotesi di "giusta causa"

La revoca per giusta causa deve essere deliberata dal Comitato esecutivo a maggioranza dei presenti e previo parere del Collegio dei Revisori: il Comitato esecutivo può discostarsi dal parere di quest'ultimo solo con adeguata motivazione. Successivamente il Comitato esecutivo procede senza indugio alle opportune deliberazioni per la sostituzione.